

### Delibera n. 12 del 13 gennaio 2016

Oggetto: Fascicolo 2584/2013 - Lavori della strada regionale n. 1 pedesubappenninica 2º lotto – svincolo

a livelli sfalsati sulla strada statale 16" (CIG n.0223465924)

Esponente: Impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C s.a.s.

Stazione appaltante: Provincia di Foggia

Riferimento normativo: art. 90, co. 4 ed art. 112, co 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.

art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 55 d.p.r. 207/2010)

art. 138, co. 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m. artt. 222 e 223 del d.p.r. 207/2010 art. 118, co. 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.

art. 1418 del c.c.

art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.

## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 gennaio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 28 del 8.4.2015;

Vista la relazione dell'Ufficio vigilanza lavori;

Sentiti in audizione nella seduta del 13.1.2016 l'avv. Francesco Miglio, Presidente della Provincia di Foggia dal mese di ottobre 2014, il dott. Filippo Re, Segretario Generale della Provincia di Foggia e il Sig. Pasquale Fontana, rappresentante legale dell'Impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C s.a.s.

#### Considerato in fatto

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 8.4.2015, a conclusione dell'attività istruttoria espletata dall'Ufficio competente, adottava la Deliberazione n. 28 del 8.4.2015 con la quale evidenziava alla Provincia di Foggia che nel corso dell'appalto in oggetto erano state violate le seguenti disposizioni:

- art. 7, comma 5 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 9, comma 4 del d.p.r. 207/2010) per la coincidenza delle funzioni di responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori in capo al medesimo soggetto;
- art. 112 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 55 d.p.r. 207/2010) per l'omessa validazione del progetto esecutivo posto in appalto;
- artt. 155 e 159 del d.p.r. 554/99 (oggi artt. 180 e 184 del d.p.r. 207/2010) per aver accertato e registrato nei documenti contabili lavorazioni eseguite non previste nel progetto, negli Ordini di Servizio e nella variante;



- art. 133 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 158 e 159 del d.p.r. 207/2010) per aver indicato motivazioni errate nelle sospensioni dei lavori disposte;
- art. 133, comma 9 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010) per aver omesso la comunicazione all'Autorità del superamento del quarto del tempo contrattuale del periodo di sospensione;
- art. 134, comma 1 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 161, comma 1 del d.p.r. 207/2010) per aver eseguito lavori in variante al progetto approvato senza la preventiva disposizione del direttore dei lavori previa approvazione della stazione appaltante;
- art. 132 del d.lgs. 163/2006 e s.m., per l'omessa valutazione del responsabile del procedimento degli eventuali errori di progettazione;
- art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., per l'omessa adozione dei provvedimenti prescritti a seguito della risoluzione contrattuale disposta;
- art. 27 del d.p.r. 34/2000 (ora art. 8 del d.p.r 207/2010), per l'omessa comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico della notizia riguardante la risoluzione contrattuale disposta;
- art. 188 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 216 del d.p.r. 207/2010), per la tardiva nomina del collaudatore e per l'omessa formalizzazione dell'incarico al collaudatore nominato.

ed invitava la stessa ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti utili al ripristino della legalità nella procedura in oggetto, nel rispetto del principio di correttezza dell'azione amministrativa.

La Deliberazione dell'Autorità n. 28/2015, con nota prot. n. 48439 del 21.4.2015, veniva trasmessa:

- al Presidente della Provincia di Foggia, al responsabile del procedimento ed al rappresentante legale dell'impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C. s.a.s.;
- al responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Foggia, per la valutazione di eventuali profili di competenza nell'ambito del piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato;
- all'Area finanza a controlli della Regione Puglia per la valutazione degli eventuali profili di competenza.

Con nota prot. n. 49244 del 22.4.2015 la stessa Deliberazione veniva trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia per l'esposizione della Provincia di Foggia al danno erariale scaturente dalle richieste risarcitorie che potranno essere avanzate dall'appaltatore nell'ambito del contenzioso pendente.

Con nota (prot. n. 11032 del 7.5.2015) acquisita al prot. n. 57999 del 11.5.2015 <u>l'Ufficio Gestione</u> Opere Pubbliche della Regione Puglia, investito della questione dalla Direzione Area Finanza e Controlli della medesima Regione, in considerazione che l'opera era stata finanziata dalla Regione stessa con le economie rivenienti dai lavori di costruzione della strada regionale n. 1 – Pedesubappenninica – IV lotto, ai sensi dell'art. 8 della convenzione n. 3624 sottoscritta tra Regione Puglia e Provincia di Foggia in data 24.3.1992, richiedeva alla Provincia stessa una circostanziata relazione sullo stato di attuazione dell'opera nonché l'adozione "con l'urgenza che il caso richiede e con riferimento a tutte le irregolarità rilevate dall'Autorità", dei necessari provvedimenti amministrativi utili al ripristino della legalità nella procedura in oggetto.



Con nota (prot. n. 33303 del 14.5.2015) acquisita al prot. n. 62969 del 20.5.2015 il <u>responsabile del procedimento della Provincia di Foggia</u>, in relazione alle censure contenute nella Deliberazione adottata controdeduceva quanto segue:

1. art. 7, comma 4 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 9, comma 4 del d.p.r. 207/2010) per la coincidenza delle funzioni di responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori in capo al medesimo soggetto.

Quanto alla coincidenza delle funzioni di RUP e progettista, di avere meramente eseguito l'impostazione risolutiva progettuale dell'originario progettista incaricato, aggiornando semplicemente il progetto esecutivo da mandare in gara con riferimento all'aspetto economico dello stesso, senza nulla variare dal punto di vista tecnico dell'originario progetto.

Quanto alla coincidenza delle funzioni di RUP e direttore dei lavori, di avere assunto entrambe le funzioni in quanto all'epoca non vi era disponibilità di altra figura professionale interna all'Ente qualificata per dirigere opere in cemento armato; la scelta è stata motivata anche dall'esigenza di conseguire un contenimento della spesa pubblica.

- 2. art. 112 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 55 d.p.r. 207/2010) per l'omessa validazione del progetto esecutivo posto in appalto
  - art. 132 del d.lgs. 163/2006 e s.m., per l'omessa valutazione del responsabile del procedimento degli eventuali errori di progettazione.

La validazione del progetto a cura del RUP era da intendersi sottintesa atteso che l'aggiornamento del progetto esecutivo era stato effettuato dal medesimo soggetto. Esiste, quindi, una validazione di fatto carente solo della formalità burocratica.

3. artt. 155 e 159 del d.p.r. 554/99 (oggi artt. 180 e 184 del d.p.r. 207/2010) per aver accertato e registrato nei documenti contabili lavorazioni eseguite non previste nel progetto, negli Ordini di Servizio e nella variante art. 134, comma 1 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 161, comma 1 del d.p.r. 207/2010) per aver eseguito lavori in variante al progetto approvato senza la preventiva disposizione del direttore dei lavori previa approvazione della stazione appaltante.

Premesso che le variazioni dei lavori sono state essenzialmente di tipo tecnologico-esecutivo, queste sono state eseguite in parallelo per essere poi recepite in perizia. Tale condotta ha evitato inopportuni fermi lavorativi e le obbligate passività temporali burocraticamente necessarie per l'approvazione degli atti da parte dell'Amministrazione.

4. art. 133 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 158 e 159 del d.p.r. 207/2010) per aver indicato motivazioni errate nelle sospensioni dei lavori disposte.

Le motivazioni delle sospensioni sono correlabili alla soluzione costruttiva del sottopasso [oggetto di variazione] e quindi reali e non errate.

- 5. art. 133, comma 9 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010) per aver omesso la comunicazione all'Autorità del superamento del quarto del tempo contrattuale del periodo di sospensione.
- E' sfuggito l'inoltro della comunicazione all'Autorità.
- 6. art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., per l'omessa adozione dei provvedimenti prescritti a seguito della risoluzione contrattuale disposta.

Considerato che la risoluzione contrattuale è intervenuta a cantiere fermo e con la contabilità cristallizzata al IV SAL, senza ulteriore produzione dei lavori, la redazione dello stato di consistenza rappresentava una mera formalità burocratica. In merito sono state date disposizioni per la formalizzazione dello stato di consistenza.



- 7. art. 27 del d.p.r. 34/2000 (ora art. 8 del d.p.r 207/2010), per l'omessa comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico della notizia riguardante la risoluzione contrattuale disposta.
- E' sfuggito l'inoltro della comunicazione all'Autorità.
- 8. art. 188 del d.p.r. 554/99 (oggi art. 216 del d.p.r. 207/2010), per la tardiva nomina del collaudatore e per l'omessa formalizzazione dell'incarico al collaudatore nominato.

La nomina è stata notificata al collaudatore ed all'impresa con nota prot. n. 48621/2012 del 27.6.2012; non serviva alcuna ulteriore formalizzazione dell'incarico. Il collaudatore non risulta aver evaso l'incarico affidatogli e, pertanto, si sarebbe provveduto alla sua revoca con affidamento ad altro tecnico. Infine, il medesimo responsabile del procedimento, rilevava che le violazioni contestate dall'Autorità non hanno procurato danni all'impresa e pertanto non possono aver compromesso l'Ente in posizioni di soggiacenza nei confronti delle richieste risarcitorie introdotte dall'impresa nel contenzioso pendente. I lavori sono stati realizzati al 75%, sono stati eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle specifiche di capitolato, come sicuramente potrà essere accertato dal collaudatore. Inoltre, evidenziava che l'appaltatore aveva firmato senza apporre riserve tutti gli atti dell'appalto fino al IV SAL (28.6.2011) e che a far data dal 30.6.2011 aveva sospeso le lavorazioni per il ritardo nei pagamenti dei certificati emessi; detti ritardi sono motivati esclusivamente da aspetti finanziari legati al patto di stabilità e non già ad aspetti tecnici.

Successivamente il medesimo RUP della Provincia di Foggia, con nota (prot. n. 34561 del 19.5.2015) acquisita al prot. n. 62973 del 20.5.2015, ad integrazione delle precedenti controdeduzioni comunicava che da ulteriori riscontri presso l'Ufficio segreteria emergeva la rielaborazione del progetto sottoscritta dal geometra del Settore Viabilità della Provincia e vistata dal RUP, l'esistenza del verbale di validazione del progetto datato 27.5.2008, firmato e sottoscritto dal RUP, la Delibera di G.P. n. 340 del 1.8.2008 che approvava il progetto esecutivo aggiornato nella quale si dava atto della validazione.

Il responsabile del procedimento riscontrava, inoltre, la richiesta della Regione Puglia con nota (prot. n. 49119 del 9.7.2015) acquisita al prot. n. 6288673 del 13.7.2015 evidenziando che le opere eseguite presentavano un buono stato di conservazione ed erano pienamente funzionali ed idonee al completamento dell'opera, come attestato dall'atto di collaudo parziale eseguito. Per il completamento dei lavori restavano da realizzare ancora le asfaltature e la sistemazione delle scarpate, oltre interventi minimali di rifinitura. Evidenziava, inoltre, che a detti lavori dovevano aggiungersi le opere della bretella di collegamento del costo di € 265.000,00, così come previsto nel quadro economico del progetto già trasmesso alla Regione ed approvato dalla Giunta Provinciale. Il progetto di completamento era già all'attenzione del nuovo responsabile del procedimento per l'espletamento delle pratiche propedeutiche all'indizione della gara d'appalto; il tempo necessario per il completamento dei lavori è pari a circa due mesi. Il costo del progetto di completamento ammontava ad € 570.000,00 di cui € 433.752,57 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 136.247,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con nota (prot. n. 33682 del 18.5.2015) acquisita al prot. n. 61623 del 18.5.2015 il <u>Segretario Generale</u> nonché responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Foggia, comunicava l'adozione dei seguenti provvedimenti: richiesta di controdeduzioni al RUP, richiesta al responsabile dei procedimenti disciplinari di applicazione delle sanzioni nei confronti del Dirigente e RUP, richiesta di verifica della correttezza delle procedure di appalto nei confronti dei tre dirigenti dell'Ufficio Tecnico Provinciale, richiesta di valutazione della performance individuale al Presidente del Nucleo di Valutazione.



Con nota (prot. n. 34735 del 20.5.2015) acquisita al prot. n. 62964 del 20.5.2015 il <u>Presidente della Provincia di Foggia</u>, comunicava di voler adottare i seguenti provvedimenti:

- in relazione alla violazione di cui all'art. 9, comma 4 del d.p.r. 207/2010, la nomina di un nuovo RUP e di un nuovo Direttore dei lavori per i lavori ancora incompiuti;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 55 d.p.r. 207/2010, l'accertata certificazione di avvenuta validazione a firma del RUP in relazione al progetto approvato con deliberazione n. 340 della G.P. del 1.8.2008;
- in relazione alla violazione di cui agli artt. 180 e 184 del d.p.r. 207/2010, la redazione di nuovi documenti contabili a cura del nuovo RUP e del nuovo D.L.;
- in relazione alla violazione di cui agli artt. 158 e 159 del d.p.r. 207/2010, l'accertamento delle responsabilità del RUP;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010, all'effettuazione delle omesse comunicazioni mancanti a cura dei nuovi soggetti incaricati;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 161, comma 1 del d.p.r. 207/2010, l'accertamento delle responsabilità del RUP;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/2006 e s.m., l'accertamento del nuovo RUP, per la parte non ancora realizzata, di eventuali errori di progettazione;
- in relazione alla violazione di cui all'art. art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., l'adozione dei provvedimenti prescritti a cura del nuovo RUP;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 8 del d.p.r 207/2010, l'adozione dei provvedimenti prescritti a cura del nuovo RUP;
- in relazione alla violazione di cui all'art. 216 del d.p.r. 207/2010, la nomina di un nuovo collaudatore con la formalizzazione dell'incarico.

In data 6.8.2015 perveniva al prot. n. 100314 dell'Autorità la nota dell'impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C s.a.s. contenente le osservazioni al collaudo tecnico amministrativo parziale redatto ed inviato dalla Stazione appaltante, a mezzo posta raccomandata A.R. alla medesima impresa, e ricevuto dalla stessa in data 14.7.2015. Con il predetto atto l'impresa, al di là delle contestazioni nel merito del collaudo, evidenziava che, nonostante la censurata coincidenza delle funzioni contestate dall'Autorità al RUP, progettista e direttore dei lavori dell'intervento, il collaudatore era stato nominato, con Determina dirigenziale n. 1213 del 15.5.2015, dal medesimo soggetto, Dirigente della Provincia di Foggia; che nonostante fosse stato nominato un nuovo RUP, alla data di redazione del collaudo (7.7.2015), nel documento di collaudo si continuava a fare riferimento al RUP precedente; che alla visita di collaudo in cantiere del 9.6.2015 l'impresa non era stata convocata, non aveva partecipato, come non avevano partecipato neanche i due testimoni estranei alla stazione appaltante previsti in assenza dell'esecutore.

In esito a quanto sopra, con nota prot. Autorità n. 107140 del 25.8.2015, veniva comunicato al Presidente, al Segretario Generale, ai Responsabili del procedimento p.t. della Provincia di Foggia, al neo collaudatore nominato, all'impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C s.a.s. nonché alla Regione Puglia l'avvio dell'istruttoria per la verifica dei seguenti aspetti:

- provvedimenti adottati per il ripristino della legalità nella procedura in oggetto;
- procedura di collaudo parziale;
- provvedimenti adottati per il completamento dell'opera.

e veniva richiesto:



- al Presidente della Provincia di trasmettere una relazione esplicativa corredata dei necessari documenti contenente i provvedimenti adottati a seguito della deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 28 del 8.4.2015 nonché gli atti inerenti la nomina del collaudatore;
- al collaudatore nominato ed al neo RUP di trasmettere una relazione contenente informazioni circa lo sviluppo delle attività di collaudo espletate nell'ambito dei lavori de quo;
- al neo RUP di comunicare i provvedimenti adottati per il completamento dell'opera.

Con nota (prot. n. 63171 del 24.9.2015) acquisita al prot. n. 122579 del 24.9.2015 <u>il Presidente della Provincia di Foggia</u>, trasmetteva:

- 1) una relazione esplicativa a firma del Segretario Generale contenente l'indicazione dei provvedimenti adottati ed in particolare:
- di avere nominato un nuovo RUP con Decreto Presidenziale n. 15 del 30.6.2015;
- di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti del precedente RUP, conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di 5 giorni;
- di aver rimesso al nuovo RUP l'adozione di tutti gli ulteriori adempimenti, con riserva di comunicarli all'Autorità;
- 2) la Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Viabilità Provinciale n. 1213 del 15.5.2015 con la quale veniva revocato l'incarico al collaudatore (conferito con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1356 del 23.4.2012) e conferito il nuovo incarico di collaudatore in corso d'opera e tecnico-amministrativo ad altro professionista a fronte di un compenso pari ad € 6.000,00 al lordo delle ritenute.

Con nota prot. Autorità n. 120113 del 22.9.2015 il <u>collaudatore incaricato</u> comunicava le proprie considerazioni sulle richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo nonché dettagliava in ordine allo sviluppo delle attività di collaudo. Con riferimento a quest'ultimo aspetto rilevava:

- di essere stato nominato in data 15.5.2015;
- che con raccomandata A.R. del 14.5.2015 il RUP comunicava all'impresa Imprefon la formalizzazione della redazione dello stato di consistenza dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale per il giorno 9.6.2015 e la nomina del collaudatore. Con la stessa nota, firmata anche dal collaudatore, lo stesso fissava per il giorno 9.6.2015 la visita di collaudo; la raccomandata A.R. non veniva ritirata dall'impresa e, pertanto, veniva restituita alla Provincia di Foggia per compiuta giacenza in data 20.6.2015;
- nel giorno fissato del 9.6.2015 veniva esperita la visita di collaudo alla quale l'impresa risultava assente, come indicato nel verbale redatto; nonostante l'assenza dell'impresa alla visita di collaudo il collaudatore riteneva superflua la presenza dei due testimoni dal momento che le opere erano state ritenute e dichiarate collaudabili e collaudate perché riscontrate esenti da difetti e difformità;
- con nota prot. n. 40570 del 10.6.2015 il responsabile del procedimento trasmetteva al Comune di Lesina l'avviso ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del dpr n. 207/2010 per la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, che interveniva dal 15.6.2015 al 30.6.2015;
- in data 7.7.2015, a valle degli accertamenti e valutazioni normative, veniva emesso il certificato di collaudo;

Inoltre, il collaudatore trasmetteva ulteriori atti dai quali risultava che:



- nel giorno fissato del 9.6.2015 il direttore dei lavori (nonché RUP), in assenza dell'impresa ed alla presenza di n. 2 testimoni nonché del collaudatore, procedeva alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente e l'inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in possesso dal committente, come indicato nel verbale redatto;
- veniva redatto lo stato finale dei lavori a tutto il 12.6.2015 a seguito di risoluzione contrattuale;
- con nota prot. n. 41542 del 12.6.2015 il RUP comunicava all'impresa Imprefon il verbale di consistenza dei lavori eseguiti ed inventario dei materiali, opere provvisionali ed impianti presi in consegna nonché lo stato finale dei lavori; la raccomandata A.R. non veniva ritirata dall'impresa e, pertanto, veniva restituita alla Provincia di Foggia per compiuta giacenza.

Infine, il collaudatore richiedeva all'Autorità di esprimersi sull'impostazione scorretta e pedissequo sviluppo anomalo del contenzioso instaurato dall'impresa ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. h6) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con nota prot. Autorità n. 124944 del 29.9.2015 <u>il nuovo RUP incaricato</u>, comunicava che dopo una attenta e complessa analisi degli atti in possesso avrebbe adottato i seguenti provvedimenti:

- procedere ad un nuovo collaudo delle opere eseguite, previa nomina di un nuovo collaudatore esterno all'Ente, così da effettuare contestualmente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'inizio delle operazioni di collaudo;
- nominare un nuovo gruppo di progettazione interno all'Ente per la redazione di un progetto di assestamento dei lavori per il completamento di tutte le opere previste nel progetto iniziale;
- avviare apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori per il tramite della Stazione Unica Appaltante dell'Ente;
- nominare un direttore dei lavori e un direttore operativo per procedere all'espletamento delle procedure di consegna dei lavori.

Con successiva nota prot. Autorità n. 127976 del 5.10.2015 il neo RUP, richiedeva al Presidente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Foggia di procedere alla nomina di una commissione di collaudo composta da un avvocato esterno all'Ente esperto in diritto amministrativo e da due tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali, regolarmente iscritti all'Albo dei Collaudatori Regionali, nonché alla nomina di un Ufficio di progettazione, composto da un ingegnere progettista e direttore dei lavori, sia per il completamento dell'opera sia per assistere alle operazioni dello stato di consistenza e del collaudo tecnico-amministrativo delle opere effettivamente eseguite.

Con nota prot. Autorità n. 118477 del 18.9.2015 <u>il precedente RUP</u>, comunicava di avere esercitato le funzioni di RUP a tutto il 9.6.2015, data della visita di collaudo; mentre il nuovo RUP era stato nominato con decreto Presidenziale in data 30.6.2015 e, quindi, ad operazioni di collaudo concluse. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di RUP:

- con nota in data 14.5.2015 di aver disposto la formalizzazione della redazione dello stato di consistenza per il giorno 9.6.2015; con la medesima nota di aver comunicato all'impresa la nomina del collaudatore e la fissazione della visita di collaudo per il giorno 9.6.2015;
- in data 9.6.2015 di aver esperito, congiuntamente con il collaudatore, il sopralluogo sia per la redazione dello stato di consistenza sia per la visita di collaudo;
- in data 12.6.2015 di aver notificato all'impresa sia lo stato di consistenza sia lo stato finale dei lavori;



- in data 7.7.2015 di aver ricevuto dal collaudatore l'atto di collaudo e le considerazioni del collaudatore alle richieste dell'impresa.

Il medesimo RUP richiedeva, infine, di essere sentito in audizione; lo stesso veniva successivamente convocato, con nota prot. Autorità n. 119841 del 21.9.2015. Nel corso dell'audizione, tenutasi in data 30.9.2015, il RUP forniva alcune precisazioni confermando che non vi era stata alcuna coincidenza tra le funzioni di progettista e RUP, come contestato con la Delibera ANAC, mentre tale coincidenza si riscontrava per le funzioni di RUP e D.L., anche in assenza di un formale atto di incarico.

Evidenziava che durante l'esecuzione dei lavori non vi è stato contenzioso; il contenzioso è iniziato solo dopo la rescissione del contratto per mancata esecuzione dei lavori, dapprima a mezzo di giudizio arbitrale e successivamente con ricorso al Giudice Civile tutt'ora pendente.

Riferiva che l'Amministrazione provinciale a seguito della Deliberazione dell'ANAC ha nominato un nuovo RUP e rappresentava come, precedentemente a tale nomina, avesse nominato il collaudatore che ha redatto l'atto di collaudo.

Evidenziava ancora che in merito alla procedura di collaudo l'impresa Imprefon s.a.s. è stata convocata con raccomandata A.R. e la stessa non ha ritirato detta raccomandata; pertanto non ha partecipato al collaudo ed al verbale di constatazione.

Per quanto attiene al precedente collaudatore, nonostante lo stesso fosse stato informato della nomina a mezzo raccomanda A.R., non ha sottoscritto nessun contratto (come di prassi in Provincia); lo stesso, tuttavia, nonostante inviti a procedere non ha svolto alcuna attività.

Il RUP comunicava, infine, di aver ricevuto un atto di pignoramento da parte della ditta Pinto Massimo s.r.l. (non conosciuta dalla Provincia) dal quale emergerebbe che l'impresa Imprefon, con riferimento ai lavori della Strada regionale n. 1 Pedesubappeninica. 2° Lotto, aveva sottoscritto un "contratto di cottimo" riferibile ad un subappalto totale dei medesimi lavori, dietro corresponsione ad Imprefon s.a.s stessa di una percentuale del 7% del valore del contratto con la Provincia; in merito la Provincia non ha mai avuto notizia e né ha mai autorizzato subappalti.

Quanto da ultimo rappresentato in sede di audizione risulta essere oggetto anche della segnalazione (prot. n. 63254 del 24.9.2015) acquisita al prot. Autorità n. 123181 del 25.9.2015 con la quale il medesimo RUP comunicava che in data 31.10.2013 veniva notificato alla Provincia di Foggia un atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione in favore della ditta Pinto Massimo s.r.l. fino alla concorrenza di € 180.000,00. A seguito di accertamenti esperiti, la ditta Pinto esibiva un contratto di subappalto cd. "passante" dal quale risulta che la società Imprefon s.a.s. in data 1.9.2009 aveva trasferito alla società Pinto le proprie obbligazioni sottoscritte con la Provincia per l'esecuzione dell'intera opera. Dal predetto contratto emerge, infatti, che tutti i lavori sarebbero stati eseguiti con materiali, mezzi d'opera e manodopera messi in campo dalla Pinto Massimo s.r.l.; inoltre, risulterebbe che la Imprefon s.a.s. ha assunto n. 3 dipendenti della Pinto al fine di schermare il rapporto di subappalto non autorizzato, come comunicato al RUP dall'impresa Pinto Massimo s.r.l.

Con nota prot. Autorità n. 128110 del 5.10.2015 l'impresa <u>Impreson s.a.s. di Pasquale Fontana & C.</u> formulava alcune considerazioni per evidenziare alcune vicende anomale ed in contrasto con la normativa quali la nomina e l'attività del collaudatore, la coincidenza delle funzioni assunte dal RUP nonché l'anomalo andamento dell'appalto.



Con nota (prot. n. 23932 del 6.10.2015) acquisita al prot. n. 128809 del 6.10.2015 <u>l'Ufficio Gestione</u> Opere Pubbliche della Regione Puglia, comunicava che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assentite, oltre ad aver avviato un'interlocuzione diretta con l'Amministrazione interessata, nei limiti delle proprie competenze amministrative, avrebbe seguito con attenzione gli sviluppi del procedimento istruttorio in corso.

Le risultanze istruttorie venivano esaminate dal Consiglio nell'adunanza del 28.10.2015.

Con nota prot. Autorità n. 144287 del 30.10.2015 venivano comunicate al Presidente, al Segretario Generale ed al neo RUP della Provincia di Foggia, al neo collaudatore, al rappresentante legale dell'impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C. s.a.s., al rappresentante legale dell'impresa Pinto Massimo s.r.l., al precedente RUP ed al Dirigente del Servizio Lavori pubblici della Regione Puglia le risultanze istruttorie disposte dal Consiglio nell'adunanza del 28.10.2015.

Con nota prot. Autorità n. 162020 del 30.11.2015 l'impresa Imprefon s.a.s. di Pasquale Fontana & C. formulava richiesta di audizione innanzi agli uffici addetti e/o innanzi al Consiglio per meglio chiarire ed esplicitare alcuni punti salienti della procedura, precisando che sarebbe seguita nei termini di legge l'invio di ulteriori controdeduzioni esplicando ulteriormente la richiesta di audizione; con nota prot. n. 175880 del 24.12.2015 il rappresentante legale dell'impresa Imprefon di Pasquale Fontana & C. s.a.s. veniva convocato per l'audizione del 13.1.2015 innanzi al Consiglio dell'Autorità. Non pervenivano ulteriori memorie e/o controdeduzioni da parte della Imprefon s.a.s.

Con nota (prot. n. 80688 del 27.11.2015) acquisita al prot. n. 162055 del 30.11.2015 il Presidente della Provincia di Foggia, formulava le proprie precisazioni. In particolare, in relazione ai rilievi di cui alla deliberazione n. 28 dell'8.4.2015 rinviava alla responsabilità del RUP/Progettista per le eventuali conseguenze civili derivanti dai supposti errori/omissioni della progettazione e da una non corretta validazione del progetto esecutivo; in relazione ai ritardi maturati dai soggetti preposti all'adozione dei provvedimenti per il ripristino della legalità precisava che la nomina del nuovo RUP aveva richiesto una valutazione approfondita delle capacità dei pochi tecnici idonei e non coinvolti nella gestione dei lavori e che le attività poste in essere dal precedente RUP, fino alla nomina del nuovo RUP, sono state assunte dalla stesso assumendosene la piena responsabilità che non potrà ricadere sull'Amministrazione; in relazione all'omessa vigilanza del subappalto non autorizzato precisava che l'Amministrazione provinciale ha avuto notizia della questione solo a seguito della ricezione della nota prot. n. 63254 del 24.9.2015 e che l'atto di pignoramento notificato all'addetto all'Ufficio protocollo dell'Ente non aveva alcun riferimento al contratto d'appalto in argomento tant'è che è stata resa negativa la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Infine, veniva formulata istanza di audizione per meglio specificare quanto illustrato; con nota prot. n. 175877 del 24.12.2015 il Presidente della Provincia di Foggia veniva convocato per l'audizione del 13.1.2015 innanzi al Consiglio dell'Autorità.

Con nota prot. Autorità n. 165330 del 4.12.2015 <u>il nuovo RUP incaricato</u>, comunicava che erano stati adottati i seguenti provvedimenti:

- con Decreto Presidenziale n. 32 del 12.10.2015 è stato individuato il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica – Progettazione Edilizia – Servizio Sismico della Provincia quale Dirigente responsabile di tutti gli atti amministrativi connessi ai lavori in oggetto al fine di evitare conflitti di interesse nella valutazione degli atti del nuovo RUP rispetto al Dirigente del Settore Viabilità -Appalti e Contratti, precedente RUP;
- con Determina dirigenziale n. 2716 del 25.11.2015 è stato nominato un nuovo progettista e direttore



dei lavori scelto tra i funzionari tecnici dell'Ente provinciale stesso, sia per assistere alle operazioni relative allo stato di consistenza e del collaudo tecnico amministrativo delle opere eseguite sia per il completamento dell'opera;

- con Determina dirigenziale n. 2749 del 30.11.2015 è stata nominata la nuova commissione di collaudo composta da un Dirigente tecnico della Regione Puglia (con funzioni di Presidente), dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco in Lamis (con funzioni di componente) e dal Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Manfredonia (con funzioni di componente).

#### Ritenuto in diritto

Le censure contenute nella Deliberazione n. 28 del 8.4.2015, alla luce delle controdeduzioni acquisite agli atti da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento stesso, devono trovare conferma, con la seguente precisazione in relazione alla contestata violazione dell'art. 112 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ed art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 55 d.p.r. 207/2010) relativa all'omessa validazione del progetto esecutivo posto in appalto. In merito, infatti, ha da ultimo riferito il responsabile del procedimento che il progetto posto in appalto è quello redatto dall'originario progettista – approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 438 del 28.7.2004 – successivamente rielaborato dal Settore Viabilità della provincia di Foggia in relazione ai soli aspetti economici, atteso il lungo tempo intercorso dalla redazione del citato progetto; in data 27.05.2008 il RUP sottoscriveva il verbale di validazione del progetto esecutivo rielaborato che, con deliberazione n. 340 del 1.8.2008, veniva approvato dalla Giunta Provinciale con la quale si dava atto della validazione del progetto.

Alla luce delle precisazioni formulate dal RUP e della relativa documentazione trasmessa, se pur si riscontra un formale verbale di validazione del progetto esecutivo oggetto dell'appalto, deve rilevarsi che da detto verbale non emerge alcun accertamento effettuato in contraddittorio con il progettista (anche alla luce delle contraddittorie dichiarazioni rese dal RUP che non fanno comprendere chi abbia redatto il progetto revisionato) nonché nessun accertamento dello stesso progettista in ordine alla conformità del progetto a quello definitivo (ovvero esecutivo trattandosi di revisione), in violazione dell'art. 112, co. 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m. Si riscontra, altresì, che detto verbale di validazione dà erroneamente atto di una corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'incarico; infatti, il progetto rielaborato da un lato non risulta sottoscritto dall'originario progettista (per altro deceduto) e dall'altro è genericamente sottoscritto dal "Settore Viabilità della Provincia di Foggia", senza l'univoca individuazione, ai sensi dell'art. 90, co. 4 del d.lgs. 163/2006 e s.m., del dipendente dell'amministrazione abilitato all'esercizio della professione incaricato della rielaborazione del progetto (fosse anche esclusivamente dal punto di vista economico); il medesimo progetto, tuttavia, risulta essere stato sottoscritto dal responsabile del procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia. La mancata individuazione del nominativo del progettista che ha sottoscritto il progetto posto a base di gara, fatta eccezione per il RUP-Dirigente, nonché l'omessa verifica della sottoscrizione dei documenti progettuali per l'assunzione delle rispettive responsabilità, in violazione dell'art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 52 del d.p.r. n. 207/2010), si ritiene possa costituire un ostacolo per l'Amministrazione provinciale nell'eventuale azione di recupero dei possibili danni subiti in conseguenza di eventuali errori o di omissioni della progettazione, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 132, co. 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.; infatti, nel caso di specie il titolare dell'incarico del progetto



de quo non si ritiene individuato fatta eccezione per il RUP-Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia.

Si ritiene, inoltre, al di là degli aspetti formali, che stante il tempo trascorso dall'approvazione del primo progetto esecutivo (anno 2004), in sede di validazione sarebbero stati necessari accertamenti mirati a verificare la rispondenza del progetto allo stato dei luoghi, alla normativa sopravvenuta, alla congruità dei prezzi.

Con riferimento, invece, ai provvedimenti per il ripristino della legalità nella procedura in oggetto richiesti con la Deliberazione ANAC n. 28 del 8.4.2015, nonostante quest'ultima sia stata notificata ai vertici dell'Amministrazione provinciale con nota prot. n. 48439 inviata a mezzo PEC in data 21.4.2015 e che questi abbiano preannunciato all'Autorità, con nota a firma del Presidente della Provincia di Foggia prot. n. 34735 del 20.5.2015 e con nota a firma del Segretario Generale prot. n. 33682 del 18.5.2015, l'adozione di alcuni provvedimenti utili al superamento delle violazioni riscontrate, solo in data 30.6.2015, con Decreto Presidenziale n. 15 veniva nominato un nuovo RUP; mentre, il nuovo direttore dei lavori risulta essere stato nominato solo in data 25.11.2015.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina del nuovo RUP è emerso che il precedente RUP ha continuato a rivestire la funzione di direttore dei lavori e di responsabile del procedimento con riferimento a tutti gli atti posti in essere fino al collaudo parziale, avendo successivamente trasmesso tutti i documenti tecnico-amministrativi del procedimento al nuovo RUP con nota prot. n. 51520 del 21.7.2015.

Infatti, il RUP, in data 14.5.2015 comunicava all'impresa la fissazione in data 9.6.2015 del sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale e degli atti conseguenti; la predetta comunicazione veniva sottoscritta anche dal collaudatore che fissava nella medesima data l'effettuazione della visita di collaudo.

Sempre il medesimo RUP, con Determinazione n. 1213 del 15.5.2015, questa volta in qualità di Responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, provvedeva alla nomina in via diretta del nuovo collaudatore.

E' singolare la circostanza che il giorno prima della sua nomina (14.5.2015) il collaudatore abbia sottoscritto la comunicazione all'impresa della data di convocazione per l'effettuazione della visita di collaudo in assenza, tra l'altro, delle dichiarazioni di condizioni di incompatibilità come prescritte dall'art. 216 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m. (prima art. 188 del d.p.r. n. 554/99).

Il RUP, a seguito della risoluzione contrattuale (deliberazione di Giunta Provinciale n. 3 del 10.1.2013 comunicata all'impresa con nota del 17.5.2013) in data 9.6.2015, dopo oltre due anni, ha curato la redazione, in qualità di direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna; ha redatto, inoltre, lo stato finale dei lavori. Il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'art. 138, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. è stato sottoscritto dal RUP e direttore dei lavori nonché dal nuovo collaudatore e da due testimoni essendo risultata assente l'impresa esecutrice. Il verbale di consistenza e lo stato finale sono stati trasmessi dal RUP all'impresa esecutrice con nota prot. n. 41542 del 12.6.2015 inviata a mezzo raccomandata A.R., restituita alla Provincia di Foggia per compiuta giacenza.

Sempre in data 9.6.2015 è stata effettuata la visita di collaudo della quale è stato redatto processo verbale sottoscritto dal RUP e direttore dei lavori nonché dal suo assistente e dal neo collaudatore; alla



visita non è intervenuto l'esecutore, tuttavia non sono risultati presenti i due testimoni estranei alla stazione appaltante in violazione dell' art. 222 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.

In merito alla mancata partecipazione dell'impresa allo stato di consistenza dei lavori eseguiti ed alla visita di collaudo, dagli atti acquisiti è emerso che l'impresa Imprefon s.a.s. è stata invitata con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R. in data 14.5.2015. Detta raccomandata, tuttavia, non risulta essere stata mai ritirata dall'impresa e solo in data 20.6.2015 risulta essere stata restituita alla Provincia per compiuta giacenza.

Sia l'accertamento tecnico e contabile che la visita di collaudo non sono, inoltre, risultati in linea con le modalità indicate dall'art. 223 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m. richiamate anche dall'art. 138, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.; infatti, detti documenti non riportano le generalità dei soggetti invitati e non intervenuti. Non si ritiene, inoltre, che sia nella facoltà del collaudatore prevedere o meno la presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante in assenza dell'esecutore nel corso della visita di collaudo. In merito alla circostanza emersa solo in occasione dell'audizione del RUP, ovvero che l'impresa esecutrice dell'appalto Imprefon s.a.s. con cd. "contratto di cottimo" sottoscritto in data 1.9.2009 ha affidato ad un'altra impresa, la Pinto Massimo s.r.l., l'intero appalto dei lavori della strada regionale n. 1 pedesubappenninica 2° lotto – svincolo a livelli sfalsati sulla strada statale 16, a fronte di un corrispettivo che l'affidatario si è impegnato a corrispondere all'aggiudicatario Imprefon s.a.s. nella misura pari al 7% dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi oggetto di aggiudicazione, occorre formulare le seguenti precisazioni.

Il cd. "contratto di cottimo" Imprefon s.a.s./Pinto Massimo s.r.l. datato 1.9.2009 ha di fatto costituito una cessione di contratto d'appalto, in violazione dell'art. 118, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., che, nel riprodurre la previgente disposizione dell'art. 18 della legge n. 55/1990, sancisce il divieto di cessione del contratto d'appalto, a pena di nullità, fatta salva la disciplina di cui all'art. 116 in materia di cessione d'azienda (e/o di rami d'azienda) ed atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad esecutori di contratti pubblici, non pertinenti al caso di specie.

Il predetto contratto non può essere inquadrato neanche nell'ambito del subappalto non essendo stato autorizzato dall'Amministrazione provinciale di Foggia alcun subappalto in relazione ai lavori de quo, come dichiarato dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori in sede di audizione, ed eccedendo i limiti del subappalto consentito.

L'affidamento a terzi della totalità delle prestazioni da eseguire in adempimento del contratto principale stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore nonché l'affidamento di subappalti non autorizzati comporta gravi conseguenze sia di natura civilistica - nullità del contratto di subappalto ex art.1418 c.c. ed inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto di appalto principale - sia di natura penale ed amministrativa - reato perseguibile ex art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.

In ordine alle responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (art. 126, co. 2, lett. c) del d.p.r. n. 554/99 e s.m.) [oggi art. 150, co. 2, lett. c) del d.p.r. 207/2010 e s.m.]) si ritiene che il RUP-direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati, è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di "pubblico ufficiale", tesi che trova riscontro in giurisprudenza (vedi Deliberazione ex AVCP n. 62 del 8.6.2005). Nel merito risulta che l'Amministrazione provinciale di Foggia, già in data 31.10.2013 aveva



acquisito l'atto di pignoramento presso terzi della ditta Pinto Massimo s.r.l., notificato dall'Ufficiale Giudiziario al Presidente p.t. della Provincia stessa nelle mani dell'addetto dell'Ufficio protocollo dell'Ente. Il predetto atto se da un lato non riporta alcun riferimento al contratto d'appalto in argomento dall'altro richiama espressamente un presunto credito dell'impresa Imprefon s.a.s. nei confronti della Provincia di Foggia, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre a richiedere quegli accertamenti che avrebbero consentito di rilevare l'esistenza dell'affidamento a terzi e/o subappalto non autorizzato.

Ma vi è di più, dell'esistenza del cd. "contratto di cottimo" Imprefon s.a.s./Pinto Massimo s.r.l. l'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata informata dal precedente RUP solo nel mese di settembre 2015; nessuna comunicazione in merito è stata invece formulata nel corso del precedente procedimento istruttorio né dall'impresa né dai rappresentanti della stazione appaltante. L'omissione della segnalazione, alla luce dell'attività istruttoria espletata, integra gli estremi dell'omissione di fornire le informazioni all'Autorità e dell'avvio di un procedimento sanzionatorio ex art. 6, co. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. nei confronti del rappresentante dell'Amministrazione provinciale e dell'impresa Imprefon s.a.s.

In ordine al completamento dell'opera deve, invece, prendersi atto dei provvedimenti adottati seppur tardivamente intervenuti.

Infine, in merito alla richiesta formulata dal precedente collaudatore a questa Autorità di esprimersi sull'impostazione scorretta e pedissequo sviluppo anomalo del contenzioso instaurato dall'impresa ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. h6) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., si evidenzia che ai sensi della normativa citata tali accertamenti vengono svolti dall'Autorità al fine di evidenziare al Governo e al Parlamento le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento anche allo sviluppo anomalo del contenzioso e non nell'ambito di puntuale contenzioso tra stazione appaltante ed impresa.

#### Tutto ciò considerato e ritenuto

## DELIBERA

ad integrazione della Deliberazione n. 28 del 8.4.2015 di evidenziare alla Provincia di Foggia che nel corso della procedura sono state violate le seguenti disposizioni:

- art. 90, co. 4 ed art. 112, co 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m. nonché art. 47 d.p.r. 554/99 (oggi art. 55 d.p.r. 207/2010) in relazione alla sottoscrizione dei documenti progettuali per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- art. 138, co. 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m. nonché artt. 222 e 223 del d.p.r. 207/2010 in relazione alle modalità di accertamento tecnico e contabile ed alla visita di collaudo;
- art. 118, co. 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m. in relazione al cd. "contratto di cottimo" Imprefon s.a.s./Pinto Massimo s.r.l. avente ad oggetto le opere appaltate dalla Provincia di Foggia alla Imprefon di Pasquale Fontana & C s.a.s. che a sua volta le ha concesse alla Pinto Massimo s.r.l. senza alcuna autorizzazione della Provincia di Foggia stessa;

invitando la stessa ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti a tutela dell'Ente provinciale nell'ambito del contenzioso pendente.

DELIBERA INOLTRE



- di segnalare quanto rilevato all'Ufficio Sanzioni dell'Autorità per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ex art. 6, co. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. nei confronti del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Foggia e dell'impresa Imprefon s.a.s.;
- di segnalare quanto rilevato all'Ufficio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia affinché valuti gli eventuali profili di competenza;
- di segnalare quanto rilevato alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia nell'ambito della vertenza n. 2015/01761/GRS;
- di segnalare quanto rilevato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ex art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.

Manda la presente Deliberazione all'Ufficio vigilanza lavori affinché notifichi la stessa al responsabile del procedimento p.t. della stazione appaltante, al Presidente della Provincia di Foggia, al dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia (unitamente alla Deliberazione n. 28 del 8.4.2015).

Il Presidente *Raffaele Cantone* 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 gennaio 2016

Il Segretario Maria Esposito